



INFORMATIVA PER LA DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI ACQUISIZIONE DI INCARICO PROVVISORIO O DI SOSTITUZIONE

ai sensi degli artt. 23 e 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 31/03/2020 e s.m.i.

In riferimento alla richiesta di disponibilità per gli incarichi provvisori o di sostituzione, si informa che:

- la disponibilità ad acquisire un incarico provvisorio o di sostituzione (modello C) dovrà essere comunicata tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.aulss2@pecveneto.it;
- si ricorda che l'art. 23 prevede il conferimento secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 10 e successivamente quelle di cui al comma 12, ad uno specialista, veterinario o professionista disponibile. Qualora la procedura non abbia dato esito positivo e non sia stato individuato il titolare, l'Azienda provvede comunque a pubblicare l'incarico con le stesse scadenze di cui all'articolo 20.
- l'incarico provvisorio, come previsto dall'art. 23 dell'A.C.N., "non può avere durata superiore ai sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare";
- l'incarico di sostituzione, come previsto dall'art. 36, co. 3 dell'A.C.N., "ha durata pari all'assenza del titolare, cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso";
- con la presentazione della disponibilità è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso nonché delle vigenti disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro degli specialisti ambulatoriali (A.C.N. del 31/03/2020 e s.m.i. Medicina Specialistica – vedi sito www.sisac.info).

INFORMATIVA IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di cui all'art. 15, della L. n. 183/2011 e s.m.i.

Si informa che, a decorrere dal 01/01/2012, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono accettare certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti (L. n. 183/2011, art. 15, co. 1, lett. a - 01) pena la mancata valutazione dei titoli oggetto della certificazione.

Pertanto, per essere oggetto di valutazione, i titoli conseguiti presso una pubblica amministrazione devono essere obbligatoriamente autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con indicazione di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione degli stessi.

Si mette a disposizione, in allegato, un modello di "Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà" (Modello C) mediante il quale lo specialista potrà certificare quanto necessario per dimostrare il possesso delle particolari capacità richieste nella pubblicazione dell'incarico per il quale lo stesso intende dare la propria disponibilità di acquisizione.

La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura.

I titoli conseguiti presso soggetti privati possono invece essere prodotti dallo specialista in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero anche in fotocopia, munita di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Modello B) sottoscritta dallo stesso, attestante che la copia allegata è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso in cui lo specialista non possa produrre gli originali o le fotocopie dei suddetti titoli con le modalità sopra descritte, può dichiararne il possesso attraverso apposita dichiarazione sostitutiva (nel Modello C).

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dallo specialista, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.